

D.L. N.382 del 17.11.2014: Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2015.

L' articolo 2 prevede l'inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale 29 maggio 2007, n.22, "Norme in materia di energia") e ss.mm.ii. determinato dalla necessità di precisare che la Regione si può avvalere della società di cui all'art.1 anche per il perseguimento delle finalità energetiche.

In particolare, sulla base di apposite convenzioni, la Regione può attribuire alla società, tra l'altro, il compito di gestire la banca dati della prestazione energetica degli edifici, di eseguire le verifiche a campione e di effettuare l'iscrizione dei professionisti nell'elenco dei soggetti abilitati alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica. Il comma 2 dell'articolo 2 modifica il comma 1 dell'articolo 30 bis della legge regionale n.22/2007e ss.mm.ii., perché si intende destinare le risorse derivanti dal versamento del contributo previsto, non solo quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione energetica degli edifici, ma anche alla eventuale concessione di contributi per il miglioramento dell'efficienze energetica degli edifici stessi.

L'articolo 3 modifica l'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n.10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) estendendo l'intervento finanziario regionale dai soli comuni a tutti gli enti locali territoriali, in considerazione del mutato assetto istituzionale. Si ricomprende nel cofinanziamento regionale qualunque intervento di competenza degli enti suddetti, comprese le progettazioni, con particolare riguardo, comunque, agli interventi infrastrutturali individuati per macro aree. Per snellire e velocizzare la procedura è eliminata la preliminare definizione di un programma d'interventi previsto nella precedente dizione.

L'articolo 4 apporta modifiche agli articoli 14, 16, 23 e 25 della legge 7 novembre 2013 n. 33 (riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) in particolare:

- al **comma 1** si prevede la competenza della Giunta regionale ad approvare l'atto di ricognizione dei beni mobili ed immobili beneficiari di contributi pubblici e vincolati all'esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale;
- al **comma 2** sono definiti funzionali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico i beni mobili ed immobili riferiti a progetti di rilevante strategicità, anche sotto il profilo ambientale ed assistiti da contribuzione pubblica. La Giunta regionale definisce le modalità per calcolare il valore di cessione in proprietà dei beni contribuiti al nuovo gestore e in caso di locazione o affitto il relativo canone;
- si rende necessario, con il **comma 3**, definire al meglio il trattamento delle quote di contributo pubblico, non ancora ammortizzate, sui beni finanziati siano essi funzionali o meno al servizio di trasporto pubblico;
- il **comma 4**, invece, disciplina le modalità di spostamento del vincolo di destinazione del bene;
- con il **comma 5** si indica nel riscatto il momento di costituzione del vincolo al trasporto pubblico per i mezzi ed i beni acquisiti in leasing;
- nel **comma 6** al fine di tutelare il finanziamento pubblico, non più ripetibile, è necessario esplicitare il concetto di "vincolo" sui beni immobili e mobili registrati costituito sulla base della vigente normativa, indicando i criteri in base ai quali la Regione autorizza lo spostamento di tale vincolo;
- il **comma 7** infine prevede che le plusvalenze sui beni finanziati siano accantonate in proporzione a quanto ricevuto, ancorché ammortizzato.

L'articolo 5, comma 1 ha carattere organizzativo ed è teso a garantire la continuità delle funzioni regionali nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura in via definitiva delle posizioni vacanti.

Al comma 2 **dell'articolo 5** è prevista la modifica dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1, (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006)") resasi necessaria in seguito alla riforma avvenuta con la legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1, la quale, all'articolo 2, ha modificato l'articolo 41, comma 1, della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), prevedendo, a decorrere dalla X legislatura, la riduzione da 12 a 6 del numero massimo degli Assessori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Tale riduzione comporta una necessaria razionalizzazione e redistribuzione delle deleghe di competenza regionale in capo ad un numero di Assessori ridotto e, quindi, considerando il conseguente aumento del carico di lavoro sugli stessi Assessorati, si ritiene opportuno garantire un adeguato supporto organizzativo mediante il passaggio da tre a cinque dei dipendenti regionali che possono essere assegnati alle relative funzioni di segreteria.

Il valore numerico complessivo del predetto contingente di dipendenti risultante è comunque inferiore a quello attualmente vigente e conseguentemente la spesa annua complessiva stimata, considerando l'attuale dotazione di dipendenti assegnati, risulterebbe in diminuzione di circa 21.766 euro.

Secondo quanto previsto dall'**articolo 6** le modifiche che vengono apportate alla disciplina delle attività contrattuali regionali sono tese ad incrementare le possibilità di scelta dell'autorità chiamata a presiedere le gare, rendendo possibile l'individuazione di soggetti differenti, in possesso non solo di competenze gestionali ed organizzative, ma anche di cognizioni e competenze prettamente tecniche.

Tale evoluzione è dovuta essenzialmente all'incremento di attività dalla Stazione Unica Appaltante Regionale, che nel corso dell'anno 2013 ha perfezionato un numero ingente di gare (n. 45 procedure di gara, di cui n. 28 per lavori, pari al 62,23%, n. 11 per servizi, pari al 24,44% e n. 6 per forniture, pari al 13,33%), riguardanti, sovente, fattispecie e tematiche di carattere tecnico e specialistico; in virtù di ciò, si rivela utile potersi avvalere anche di professionalità aventi tale natura.

Gli **articoli 7, 8 e 9** prevedono, a norma dell'art. 35 del D.Lgs. 152/2006, alcuni adeguamenti della disciplina regionale, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale", in materia di procedura di VIA e di verifica screening, alle disposizioni statali, di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006, in materia di termini procedimentali, da ultimo modificate dal D.L. n. 91/2014 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

Con l'**articolo 10** si apportano alcune modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13, "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti", volte, in particolare, ad attribuire alla Regione la competenza in materia di autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature, già di spettanza delle Province nell'ottica della razionalizzazione e della semplificazione della gestione a livello regionale ed anche al fine di superare l'errore materiale introdotto all'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50, (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013). Si introduce, inoltre, una modifica, che assegna in capo alla Regione la funzione nell'ambito della Commissione di vigilanza e collaudo dei porticcioli turistici ex art. 8 del D.P.R. n. 509/1997, già di competenza dell'Agenzia del Demanio, che, in più di un'occasione, ha rappresentato di non essere più legittimata a partecipare. La norma proposta, che corrisponde all'esigenza di superare le difficoltà gestionali sopravvenute, specie relativamente alle procedure ancora in itinere, consente, altresì, di evitare esborsi a carico dei privati concessionari previsti all'art. 29 della l.r. n. 40/2013. La previsione di tali norme comporta l'abrogazione delle norme corrispondenti, di cui alla l.r. 50/2012 e l.r. n. 40/2013.

Con l'**articolo 11** si introduce una norma di interpretazione autentica relativa alla competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni agli scarichi, di cui alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.") e ss. mm. e ii., volta a superare alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia previste all'art. 135 del D.lgs. n. 152/2006. Con la norma proposta si intende ribadire il principio, peraltro già espresso all'articolo 42, comma 2 lett.b) della citata l.r. n. 43/1995, in forza del quale l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è anche competente all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, in applicazione della disciplina generale sul procedimento sanzionatorio a livello regionale di cui alla l.r. n. 45/1982. La norma conferma, infatti, che gli enti

competenti in materia di scarichi, già titolari delle funzioni autorizzative in forza della l.r. n. 43/1995 e ss. mm. e ii. comprese quelle di cui alla l.r. 18/1999, sono competenti, altresì, ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale sopravvenuta.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

TITOLO I ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DI NORME REGIONALI

CAPO I ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n.22, "Norme in materia di energia")

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 6 bis (Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A.)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale della società di cui all'articolo 1 della l.r.12 aprile 2011 n.6, a far data dalla costituzione della stessa.
2. Tale società costituisce strumento operativo anche nell'ambito del settore energetico, soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:
 - a) collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;
 - b) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione Liguria;
 - c) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia ;
 - d) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti ;
 - e) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori ;
 - f) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
 - g) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.
3. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all'Università, all'ENEA e al CNR.”

2. Al comma 1, dell'art.30 bis della legge regionale 29 maggio 2007 n.22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012 n.23 dopo la parola “attestazione” sono inserite le seguenti: “e miglioramento”.

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n.10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)).

1. Il comma 10 bis dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“10 bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, revoche e da ribassi d'asta, sono destinate a coadiuvare gli enti locali territoriali, anche in relazione agli oneri di progettazione, nella realizzazione degli interventi di competenza, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali articolati nelle seguenti aree:

- a) Viabilità, mobilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;
- b) Edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;
- c) Tutela ambiente e parchi;
- d) Beni culturali ed infrastrutture sportive;
- e) Politiche sociali.

La Giunta regionale definisce i criteri per la concessione di contributi, fino all'importo massimo dell'80%, agli enti locali territoriali che inoltrano richiesta con cadenza annuale.”.

Articolo 4

(Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 (riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 (affidamento del servizio) della legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 (riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) è inserito il seguente comma:

“1bis) Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale approva la ricognizione dei beni e dei mezzi beneficiari di contributi pubblici vincolati all'esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 (sostituzione del soggetto gestore) della l.r. 33/2013 sono inseriti i seguenti commi:

2bis. I beni mobili ed immobili che hanno usufruito di finanziamenti o cofinanziamenti nell'ambito di progetti approvati dall'Unione europea sono, in considerazione della strategicità di tali progetti, funzionali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.

2ter. Qualora la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante il trasferimento della proprietà di beni del gestore che cessa dal servizio, il relativo valore di cessione da riconoscere a quest'ultimo è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, al netto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata; tale quota costituisce un contributo a favore del soggetto acquirente che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito.

2quater. Laddove la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante la locazione o l'affitto da parte del gestore che cessa dal servizio, il relativo canone è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, tenuto conto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 33/2013 dopo le parole “, se ad esso più favorevole.” sono aggiunte le parole “Tale restituzione è determinata al netto della quota di contribuzione pubblica imputata a conto economico secondo il piano di ammortamento del cespite cui si riferisce.”.
4. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 33/2013 dopo le parole “....funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale.” sono aggiunte le parole “Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 33/2013 è inserito il seguente: "3. In caso di acquisto di mezzi e di beni in leasing il vincolo di cui al comma 1 bis dell'articolo 25 è costituito al momento del riscatto del bene da parte del beneficiario del contributo."
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 33/2013 è inserito il seguente comma:
"1.bis Per i beni immobili ed i beni mobili registrati il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti titolari dei beni medesimi. Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale."
7. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 33/2013 dopo le parole "...devono essere accantonate" sono aggiunte le parole " , in proporzione al contributo ricevuto, ancorché completamente ammortizzato,".

CAPO II SEMPLIFICAZIONE DI NORME REGIONALI

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006))

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) è sostituita dalla seguente: "a) nel caso di posizione dirigenziale vacante, per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile, qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, fino alla conclusione delle stesse."
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 1/2006 la parola " tre " è sostituita dalla parola "cinque".
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla X Legislatura.

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.")

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.", le parole "Nei casi in cui l'aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa," sono soppresse.
2. Alla fine del comma 8 dell'articolo 13 della l.r. n. 5/2008 sono aggiunte le seguenti parole: " , salvo l'applicazione delle misure di contenimento della spesa per incarichi previste dalle normative regionali finanziarie."
3. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. n. 5/2008 le parole "della struttura competente in materia di gare e contratti" sono sostituite dalle parole: "nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 13".
4. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. n. 5/2008 le parole: "il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ovvero la commissione di valutazione delle offerte espletano" sono sostituite dalle parole "la commissione di valutazione delle offerte espleta".
5. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. n. 5/2008 le parole: "competente in materia di gare e contratti" sono sostituite dalle parole: "nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 13".

TITOLO II

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AMBIENTE

CAPO I VIA

Articolo 7

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”)

1. All’articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) il comma 1bis è sostituito dal seguente:

“1bis Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web della Regione. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione progettuale ed ambientale, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web della Regione. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni. ”.

2. dopo il comma 1bis è inserito il seguente:

“1ter La struttura regionale competente in materia di VIA può, per una sola volta, chiedere integrazioni documentali o chiarimenti, entro il termine di cui al comma 1bis, al proponente, che li deposita entro trenta giorni dalla scadenza del medesimo termine.”.

3. All’articolo 11 della l.r. n. 38/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il procedimento si intende avviato alla data di presentazione dell’istanza alla struttura regionale competente in materia di VIA contestualmente alla pubblicazione del relativo avviso su un quotidiano a diffusione nazionale o regionale a cura e spese del proponente.

La pubblicazione sul sito web della Regione deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

- b) al comma 3 le parole “nel termine di trenta giorni dalla data di cui al comma 2” e le parole “nel termine di quarantacinque giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni, decorrenti dalla presentazione dell’istanza.”.

4. All’articolo 13 della l.r. 38/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi del Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'articolo 33, 2

comma, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Qualora l'istanza risulti incompleta, il responsabile del procedimento richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.” ;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato di cui all’articolo 12, può richiedere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni, di cui all’articolo 11, comma 2, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per la risposta, che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis Nel termine di trenta giorni, di cui all’articolo 11, comma 3, il proponente può chiedere al responsabile del procedimento di modificare gli elaborati presentati, da depositare entro un termine massimo di quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del medesimo per giustificati motivi.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I termini dell’istruttoria riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento ovvero presentate dal proponente.”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“ 7. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le opere o per gli impianti, di cui all’Allegato 1 è assunta dalla Giunta regionale nel termine di novanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, ovvero nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto.”.

f) il comma 8 è abrogato;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le opere o per gli impianti, di cui agli Allegati 2 e 3, è assunta dalla Giunta regionale nel termine di centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, termine prorogabile, con atto motivato, sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, dandone comunicazione al proponente.
“.

Articolo 8

(Modifica alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 “Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio”)

1. All’articolo 3, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) le parole “affari giuridici in materia ambientale “ sono

soppresse e dopo le parole “programmi ambientali” sono inserite le seguenti “ tutela della risorsa idrica;”.

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32, “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale”)

1. All’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“ 5 bis. I termini del procedimento di Valutazione ambientale strategica sono sospesi per tutto il mese di agosto. “.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FASCIA COSTIERA E DI RISORSE IDRICHE

Articolo 10

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13, “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13, (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d bis) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. n. 13/1999 dopo la lettera dter) è aggiunta la seguente:
“ dquater) all’esercizio delle funzioni già in capo all’Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze nella Commissione di Collaudo di cui all’articolo 8, comma 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59).”.

Articolo 11

(Interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 2 lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.”)

1. L’articolo 42, comma 2, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) è da

intendersi riferito anche alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 135 del D.Lgs. n. 152/2006, essendo riferite al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui alla l.r. n. 43/95 e succ. mod. ed int..”.

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 12 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

- il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 “Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.”)
- i commi 10 bis¹ e 10 ter dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);
- l'articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014”
- l'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50, (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013)

Articolo 13 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.